

Statuto

del

Gruppo di Azione Locale „Südtiroler Grenzland“

Disposizioni preliminari

Il presente statuto si basa sulle disposizioni dei regolamenti e dei programmi dell'Unione Europea in materia di sviluppo rurale, in particolare dei regolamenti UE 1303/2013 e 1305/2013 nonché di quanto previsto nel PSR 2014-2020 della Provincia Autonoma di Bolzano.

Art. 1

Denominazione – Forma giuridica - Durata

Il Gruppo di Azione Locale Südtiroler Grenzland è un gruppo di iniziativa e di interesse ai sensi del principio del *bottom-up* nell'ambito del processo di sviluppo LEADER dell'Unione Europea che si intende costituito come libera unione di operatori locali pubblici e privati, senza personalità giuridica a norma di quanto previsto dal PSR 2014-2020 della Provincia Autonoma di Bolzano.

Il GAL Südtiroler Grenzland indica quale partner capofila la Comunità Comprensoriale Burgraviato.

La durata del GAL è fissata al 31/12/2025. Una eventuale proroga del suddetto termine oppure lo scioglimento anticipato può essere deliberato dal GAL stesso in qualsiasi momento.

Art. 2

Sede

Il GAL Südtiroler Grenzland ha sede presso la Comunità Comprensoriale Burgraviato a Merano, Via Otto-Huber, 13.

Le sedute del GAL si svolgono in alternanza presso la sede della Comunità comprensoriale Burgraviato a Merano e quella della Comunità Comprensoriale Oltradige Bassa Atesina a Egna.

Art. 3

Obiettivo e finalità

Obiettivo del GAL Südtiroler Grenzland è quello di promuovere lo sviluppo rurale di tipo sostenibile e duraturo, specie in ambito LEADER, in particolare di elaborare e attuare strategie di sviluppo locale congiuntamente alla popolazione locale e alle diverse organizzazioni nell'ambito del territorio oggetto del programma. Ciò viene attuato ai sensi dell'art. 34 del Reg. UE 1303/2013 nonché degli altri regolamenti pertinenti del settore.

Art. 4

Componenti

Il Gruppo di Azione Locale è un raggruppamento di tipo equilibrato e rappresentativo di partners dei diversi settori economici e sociali dell'area.

In tale ottica i componenti del GAL

- rispettano il principio di base del programma LEADER e contribuiscono alla sua diffusione
- sostengono in modo attivo l'elaborazione e attuazione della strategia di sviluppo comune
- si identificano con quanto previsto nel presente statuto e relative norme
- rappresentano i diversi gruppi socio-economici a livello locale

Nelle riunioni i membri del GAL non possono farsi rappresentare da altre persone. Tuttavia quei componenti del GAL che ricoprono la carica di rappresentanti legali di enti pubblici nelle riunioni possono farsi rappresentare da chi ne fa le veci.

Art. 5

Recesso, esclusione, espulsione di un componente del GAL

- La qualità di componente del GAL si perde a seguito di morte, recesso o esclusione da parte del GAL stesso.
- Nel caso di perdita della qualità di un componente del GAL viene nominato un sostituto tra le persone che appartengono allo stesso gruppo socio-economico, tenendo conto del fatto che se ci sono più candidati alla successione viene data la preferenza al candidato femminile. Per procedere alla sostituzione il comune, al quale apparteneva il socio receduto, escluso o espulso, pubblica un avviso entro 60 giorni nelle forme ritenute idonee a livello locale, al fine di individuare candidati per la sostituzione del membro del GAL.
- Nel caso in cui l'appartenenza al GAL è dovuta al fatto che una persona ricopre un ufficio o carica pubblica, la qualità di componente del GAL cessa automaticamente con la cessazione dalla carica o ufficio pubblico ricoperto e passa senz'altro al successore nel/la suddetto/a ufficio/carica. In tali casi il GAL non fa altro che prenderne atto.

Art. 6

Lo scopo del GAL

In base all'art. 34 del Reg. UE n. 1303/2013 gli scopi del Gruppo di Azione Locale possono essere così riassunti:

- La partecipazione alle iniziative e programmi promossi dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione o Provincia Autonoma per la promozione dello sviluppo locale

- Il sostegno all'attuazione delle strategie di sviluppo rurale e territoriale nonché per la cooperazione interterritoriale e transnazionale e delle singole iniziative e progetti compresa l'adozione di attività di valutazione e monitoraggio delle strategie
- Rafforzamento delle competenze degli attori locali nella elaborazione e attuazione di iniziative e progetti, anche dal punto di vista dell'amministrazione dei progetti;
- Preparazione e pubblicazione di inviti e bandi per la presentazione di progetti oppure di bandi permanenti tendenti al suddetto scopo, compresa l'elaborazione dei criteri di selezione trasparenti e verificabili;
- La selezione dei progetti che vengono attuati nell'ambito della suddetta strategia. Il GAL deve adottare criteri di selezione trasparenti e non discriminatori. La selezione deve tendere a che i progetti selezionati siano coerenti con la strategia di sviluppo locale e gli obiettivi in essa enunciati, dando preferenza a quei progetti che maggiormente contribuiscono ai suddetti obiettivi;
- Evaluazione del progresso dei singoli progetti e dell'attuazione della strategia, accompagnata dalla costante animazione e sostegno di chi si occupa dell'amministrazione dei progetti;
- Attivazione del territorio, favorendo la partecipazione della popolazione nell'individuazione dei fabbisogni locali, nell'elaborazione della strategia di sviluppo e la scelta delle iniziative concrete da implementare;
- Informazione costante della popolazione locale in merito alle attività del GAL Südtiroler Grenzland
- Determinazione del tasso di finanziamento delle iniziative e progetti previsti in seno alle singole misure con riguardo alle regole fissate a livello comunitario, statale e provinciale nonché eventualmente della misura del sostegno per i singoli progetti all'atto dell'approvazione degli stessi;
- Il Gruppo di Azione Locale, nella persona del partner capofila, può assumere la veste di beneficiario di progetti e attuare iniziative volte all'attuazione della strategia di sviluppo di tipo partecipativo.

Art. 7

Diritto di voto – Validità delle sedute

Per la validità delle sedute è necessaria, in prima convocazione il 50% (cinquanta per cento) più uno dei componenti del GAL, in seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti. Ai sensi del Reg. UE n. 1303/2013 in ogni caso dev'essere rispettato l'equilibrio tra voti del settore privato (almeno il 50%) e pubblico. Ogni membro del GAL ha diritto ad un voto. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza semplice. Esperti esterni possono partecipare alle riunioni per svolgere funzioni di consulenza.

Art. 8

Presidenza del GAL

La presidenza del GAL è attribuita al presidente a cui spetta la convocazione delle riunioni del GAL. In caso di impedimento del presidente, le sue funzioni vengono svolte dal vice-presidente.

Per la nomina del presidente e del vice-presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei membri del GAL.

Art. 9

Incompatibilità

Quando si tratta di decidere in merito all'approvazione dei progetti, i componenti del GAL che dovessero al contempo essere beneficiari di un progetto oppure rappresentanti legali di un beneficiario non hanno diritto di voto. Egualmente non hanno diritto di voto i componenti del GAL che si trovano in una situazione di conflitto di interessi in merito al progetto che è oggetto della trattazione. In caso di un conflitto di interessi chi vi è soggetto ha l'onere di dichiararlo nella seduta del GAL oppure al presidente. In tutti questi casi tali componenti del GAL abbandonano la sala della riunione mentre viene discusso e votato il progetto in questione.

Viene considerato soggetto a conflitto di interessi il membro del GAL che si è già attivato in altra veste nell'ambito del progetto in questione oppure se la decisione in merito al progetto può arrecare un beneficio o uno svantaggio a loro stessi oppure alle seguenti categorie di persone:

- ai coniugi o ex-coniugi oppure a chi convive con un componente del GAL;
- ai parente in linea retta o collaterale e agli affini fino al terzo grado;
- ad una persona o società con cui il componente del GAL intrattiene un rapporto di lavoro, se in base alle circostanze effettive del rapporto di lavoro si può dedurre che non si sia in presenza di un conflitto di interessi (se vi è la possibilità della presenza di un conflitto di interessi, il soggetto potenzialmente interessato dallo stesso è obbligato a comunicarlo al presidente e spetta pertanto al comitato di valutazione dei progetti decidere in merito allo stesso);
- ad una società, alla quale il membro stesso del GAL o una persona di cui alla lettera a) oppure un parente di primo grado dello stesso detiene almeno il 10% delle quote/azioni.

Art. 10

Selezione dei progetti

Le riunioni del GAL Südtiroler Grenzland indette per la selezione dei progetti sono valide purchè:

- la convocazione alla seduta sia stata inviata per iscritto (tramite e-mail) almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione;
- sia stato indicato l'ordine del giorno comprendente l'elenco dei progetti oggetto di selezione; variazioni e/o integrazioni dell'ordine del giorno possono essere deliberati dal GAL a maggioranza semplice a inizio seduta;
- per ogni progetto che sia oggetto dei lavori di selezione siano stata prodotta la documentazione necessaria per la trattazione della domanda; la documentazione prodotta deve comprendere i necessari allegati ed eventuali documenti richiesti ad integrazione della domanda;
- venga garantito l'equilibrio dei voti espressi tra settore privato (almeno il 50%) e pubblico; le deliberazioni vengono adottate a maggioranza semplice dei presenti; almeno il 50% dei voti

espressi e riguardanti la selezione dei progetti deve essere di partner che non appartengono al settore pubblico;

Il GAL Südtiroler Grenzland delibera in merito alla selezione dei progetti e determina la percentuale di contributo, adottando criteri di selezione dei progetti che siano misurabili, controllabili e coerenti con la strategia e gli obiettivi individuati a livello locale.

È istituito un comitato di preparazione e valutazione dei progetti, composto dal presidente e dal vicepresidente nonché da un addetto al coordinamento del GAL. Tale comitato esplica funzioni di consulenza nei confronti del GAL, verificando in particolare la rilevanza dello stesso in relazione allo sviluppo locale e il piano di sviluppo locale e l'ammissibilità al finanziamento dello stesso. La proposta di valutazione e selezione viene quindi sottoposta al plenum del GAL e da questi approvata in via definitiva. Nel caso in cui il GAL a maggioranza dovesse decidere di non adottare la suddetta proposta di valutazione, tale valutazione e selezione dovrà essere effettuata dal plenum in base ai criteri di valutazione e selezione preliminarmente approvati.

Il GAL ha la piena e totale responsabilità per quanto riguarda la selezione dei progetti in rispetto alla strategia di sviluppo adottata per il territorio. La selezione dei progetti avviene in base ai criteri di selezione descritti nel PSL e improntati ai criteri di trasparenza e non discriminazione.

Art. 11

Informazione e misure di pubblicità

I richiedenti un contributo in ambito LEADER vengono informati per iscritto in merito alle delibere prese dal GAL. Tale informazione compete al presidente del GAL che può tuttavia avvalersi all'uopo di un incaricato oppure del coordinamento del GAL.

In caso di diniego è richiesta una giustificazione esaustiva da comunicare al richiedente in forma scritta. In tal caso vi è la possibilità di sottoporre il progetto ad una seconda valutazione da parte del GAL, purché tale richiesta venga debitamente motivata. Avverso tale decisione del GAL non è ammesso alcun reclamo o ricorso.

Per tutte le sedute del GAL viene redatto un verbale di seduta da parte del coordinamento e trasmesso ai membri del GAL e successivamente archiviato.

Art. 12

Cooperazione

Il GAL Südtiroler Grenzland è intenzionato a mettere in atto la cooperazione con altri GAL ai sensi e nello spirito LEADER, promuove attività di cooperazione interterritoriale, sia a livello nazionale che transnazionale.

Il GAL coopera in forma attiva con le reti rurali LEADER sia in ambito nazionale che in quello dell'Unione Europea.

Il GAL si assocerà al coordinamento dei GAL della Provincia di Bolzano – Alto Adige.

Art. 13

Coordinamento LEADER

I principali compiti del coordinamento LEADER sono regolati dai principi fissati in materia dall'Unione Europea e dalla Provincia Autonoma di Bolzano.

Tra i compiti centrali del coordinamento LEADER possono essere enunciati i seguenti settori:

- Sostegno al GAL nell'espletamento dei compiti sopra descritti
- Preparazione della documentazione delle riunioni, redazione dei verbali di seduta e trasmissione ai membri del GAL nonché alle istituzioni operanti in ambito LEADER
- Consulenza a favore degli altri attori nello sviluppo di progetti e dei relativi concetti di sviluppo e nella presentazione degli stessi al GAL nonché la comunicazione relativa all'approvazione del progetto rispettivamente del relativo diniego compresa la relativa motivazione
- Sostegno nella presentazione delle richieste di finanziamento ai rispettivi uffici provinciali, supporto per quanto riguarda l'attuazione dei progetti e nella fase di rendicontazione e eventuale revisione delle domande di liquidazione
- Attività improntate alla funzione di Agenzia di sviluppo locale, con lo scopo di lucrare altri finanziamenti a favore del territorio coinvolto oltre a quelli strettamente previsti in ambito LEADER e di dare il sostegno in tal senso necessario agli operatori pubblici e privati
- Coordinamento delle attività di pubbliche relazioni del GAL
- Attività di relazione ed valutazione dei processi
- Realizzazione di iniziative di cooperazione con le reti LEADER e gli uffici provinciali competenti.

Il presente statuto del GAL Südtiroler Grenzland è stato approvato all'unanimità in occasione della riunione costitutiva del GAL tenutasi a Merano in data 09/11/2015. Al testo originale sono state apportate modifiche con delibere del GAL dd. 27/05/2016, 20/12/2017 e 12/06/2018 con conseguente approvazione dello statuto nella versione qui riportata.